

162.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	6112	(Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati agli articoli da 6 a 8) .	6086, 6091, 6101
Disegni di legge (Trasmissione dal Senato) .	6111	(Ordini del giorno)	6103
Disegno di legge di conversione n. 3131 (Questioni pregiudiziali di costituzionalità)	6105	Proposte di legge:	
Interrogazioni a risposta immediata	6077	(Annunzio)	6110
Missioni valedoli nella seduta del 5 marzo 1997	6110	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	6111
Progetto di legge S. 1217 (Approvato dal Senato) n. 2732-1336:		Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	6112
(Articoli da 6 a 8)	6085, 6089, 6101	ERRATA CORRIGE	6112

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

PAGINA BIANCA

BURANI PROCACCINI. — Per sapere — premesso che:

è all'attenzione dell'opinione pubblica in maniera forte e coinvolgente il problema etico-scientifico degli embrioni umani;

la mancanza assoluta di norme certe e severe tali da regolamentare il delicato settore delle sperimentazioni genetiche e della maternità assistita rende attualmente l'Italia una sorta di «terra di nessuno», al di fuori di qualsiasi fondamentale concetto di bioetica e di corretto comportamento scientifico;

l'interrogante è venuto a conoscenza del fatto che, in un giornale romano di annunci economici, *Porta Portese*, molto noto e diffuso, in data 28 febbraio 1997 è apparso un annuncio recante la seguente dicitura: «cercasi giovani di sesso femminile di nazionalità italiana 18/35enni per donazione di gameti da inserire in un programma di fecondazione in vitro; lauta ricompensat. 35453806 - 0336.320925 »;

appare evidente l'immondo e terrorizzante mercato delle «uova umane» manifestatosi sulle pagine di un giornale che reca il nome di un famoso «mercato delle pulci» e «delle cose da buttare» —:

se non ritengano di dover intervenire con la massima ed indilazionabile urgenza per arginare fenomeni di portata civile e morale incalcolabili che si vanno diffondendo nel nostro Paese, privo di qualsiasi

normativa al riguardo, dove il delitto genetico è impunito ed impunibile.

(3-00817)

(4 marzo 1997)

CANANZI, CAMBURSANO, BORROMETI, DUILIO, ALBANESE, JERVOLINO RUSSO, FIORONI, DOMENICO IZZO, GIACALONE, CASTELLANI, CASINELLI e ORLANDO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

gli esperimenti di clonazione rappresentano una delle potenzialità più nefaste oggi tecnicamente possibili nel campo dell'ingegneria genetica;

tali esperimenti, di cui oggi alcuni con effetti definitivi, hanno suscitato una vasta e corale indignazione ispirata ad una netta ripulsa morale nei confronti di realtà che ledono il valore fondamentale della identità unica ed irripetibile della persona;

la forte reazione negativa ha coinvolto, a livello internazionale e nel nostro Paese, sia ambienti che si ispirano ad una concezione religiosa dell'uomo e della vita, sia ambienti agnostici o di estrazione laica con significative convergenze attorno a comuni rilevanti valori di profondo significato umano ed umanizzante;

è evidente che il silenzio dei legislatori e dei Governi su tale fondamentale questione possa generare il convincimento di una indifferenza che contribuirebbe a non bloccare un processo culturale che segna non un avanzamento dello sviluppo civile, ma una netta sconfitta sul piano

complessivo della crescita della persona umana, della sua dignità e della sua libertà —:

quali iniziative intenda assumere per verificare e garantire che simili sperimentazioni non si verifichino anche nei laboratori pubblici o privati del nostro Paese e, più in generale, per assicurare il rispetto e la tutela dell'embrione umano.

(3-00823)

(4 marzo 1997)

POLI BORTONE, SELVA e ARMAROLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

quale sia l'atteggiamento del Governo in ordine al problema della difesa dell'embrione umano di fronte alle diversificate posizioni manifestatesi nel dibattito politico.

(3-00824)

(4 marzo 1997)

SBARBATI. — *Ai Ministri della sanità e dell'università della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

il comitato nazionale per la bioetica è pervenuto unanimemente a riconoscere il dovere morale di trattare l'embrione umano, sin dalla fecondazione, secondo i criteri di rispetto e tutela che si devono adottare nei confronti degli individui umani, ed ha dedotto unanimemente una serie di indicazioni circa trattamenti moralmente illeciti nei confronti degli embrioni umani;

le posizioni assunte dal comitato non significano che la ricerca e la sperimentazione sugli embrioni umani debbano essere sempre e comunque considerate moralmente illecite-;

quali iniziative il Governo intenda assumere affinché non vengano prodotti embrioni al solo scopo di sottoporli a sperimentazione ed a ricerca, nonchè venga severamente limitata la produzione

di embrioni sunnumerari e all'embrione umano sia riconosciuta la più alta dignità.

(3-00822)

(4 marzo 1997)

GIORDANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

le recenti soluzioni alla crisi occupazionale prospettate dal Governo altro non sono che ipotesi di precarizzazione del lavoro, come il lavoro in affitto, e di pura assistenza, come l'assegno vitale previsto dalla commissione Onofri —:

per quali motivi il Governo non avanzi una proposta coraggiosa e seria, quale quella di un lavoro minimo garantito per tutti i giovani di età inferiore ai trenta anni, che incida in modo efficace sul grave problema della disoccupazione nel nostro Paese, ed in particolare nel Mezzogiorno.

(3-00818)

(4 marzo 1997)

ROSCIA e COMINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

con decreto 8 novembre 1996, n. 591, emanato dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è stato istituito il cosiddetto prestito d'onore, ossia la possibilità per coloro che risiedono nel Mezzogiorno, che sono disoccupati ed intendono avviare un'attività autonoma, di chiedere un finanziamento allo Stato pari a sessanta milioni di lire di cui trenta a fondo perduto, venti da restituire a tasso agevolato e senza rilascio di garanzie personali e dieci a fondo perduto per le spese di gestione del primo anno di attività;

secondo il citato decreto, le domande sono valutate dalla Società per l'imprenditorialità giovanile. Coloro che superano questa prima selezione sono chiamati a frequentare un corso di formazione della

durata di quattro mesi, non retribuito. Durante questo periodo i progetti vengono esaminati e quelli ritenuti più validi superano questa seconda selezione e sono ammessi al finanziamento;

nell'ottica di promuovere l'occupazione nel Sud, il Governo ha previsto altre misure agevolative. Infatti il disegno di legge sulla flessibilità, il cosiddetto « pacchetto lavoro », prevede per il Sud che i contratti di formazione durino tre anni anziché due, ma solo nei casi di stabilizzazione del rapporto di lavoro e che il contratto di apprendistato possa essere applicato ai giovani di età compresa tra i sedici ed i ventisei anni. Nelle restanti regioni d'Italia la fascia di età passa dai quattordici-venti anni ai sedici-ventiquattro anni;

se esistano e quali siano i criteri oggettivi cui la Società per l'imprenditorialità giovanile fa riferimento nella selezione dei progetti meritevoli del finanziamento o piuttosto se sia riconosciuta ampia discrezionalità alla Società stessa nella scelta dei progetti da finanziare;

se lo stanziamento complessivo predisposto dal Tesoro è a copertura esclusivamente dei contributi programmati o includa anche i costi di attuazione e gestione dell'intera operazione;

per quali motivi non sia ancora stata firmata la convenzione tra la Società per l'imprenditorialità giovanile ed il Ministero del tesoro;

se il Governo intenda ancora preoccuparsi solo del rilancio dell'occupazione nel Mezzogiorno o anche della forte pressione fiscale che affligge migliaia di imprenditori del Nord. (3-00819)

(4 marzo 1997)

GUERRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere :

quali iniziative il Governo intenda assumere per favorire l'incremento del-

l'occupazione, l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e per assicurare in tempi rapidi l'attuazione dell'accordo sottoscritto nel settembre 1996 da Governo, sindacati dei lavoratori, organizzazioni dei datori di lavoro, organizzazioni della cooperazione in tema di occupazione e lavoro. (3-00820)

(4 marzo 1997)

FRONZUTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

profonda è la crisi finanziaria ed amministrativa che ha già determinato migliaia di licenziamenti in tutta Italia da parte di società, banche e istituti di credito che gestiscono la riscossione dei tributi —:

quali rapidi provvedimenti il Governo intenda adottare per far chiarezza sull'attuale gestione delle aziende ed eventualmente commissariare le società che le gestiscono onde garantire gli attuali livelli occupazionali e far cessare la protesta dei lavoratori dipendenti e delle relative organizzazioni sindacali. (3-00821)

(4 marzo 1997)

POZZA TASCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

fino ad ora le indagini condotte in merito alla scomparsa di Milena Bianchi non hanno prodotto alcun risultato-:

se risponda al vero che i coniugi Bianchi siano stati convocati sabato 12 gennaio 1997 presso la prefettura di Vicenza dal prefetto, dottor Mario Torda, alla presenza della professoressa Laura Fincato, caposegreteria del Ministro degli affari esteri;

se in questo incontro si sia parlato della manifestazione indetta dal Comitato per il ritorno di Milena, per la quale era

stata formulata regolare richiesta durante l'inaugurazione della fiera orafa di Vicenza, cui sarebbe stato presente il ministro Dini, manifestazione che aveva lo scopo di provocare un incontro formale tra il Comitato stesso, la famiglia Bianchi ed il Ministro degli affari esteri;

se durante questo colloquio si sia fatto tranquillamente riferimento ad “un

interessamento della professoressa Fincato presso l'ex onorevole Bettino Craxi per quanto concerne la vicenda di Milena Bianchi”, parlando in un luogo istituzionale di un latitante della giustizia italiana in veste di intermediario tra il nostro Paese e la Tunisia. (3-00816)

(4 marzo 1997)

PROGETTI DI LEGGE: S. 1217. — MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (APPROVATO DAL SENATO) (2732); DI ROSA ED ALTRI: NORME PER LA TRASPARENZA DEL BILANCIO DELLO STATO (1336)

PAGINA BIANCA

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2732 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 6.**

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 5, con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede a modificare ed integrare il regolamento di contabilità generale dello Stato, in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonchè sulla base dei criteri e principi direttivi di cui all'articolo 5 della presente legge.

2. Con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi di cui al comma 1, sono emanate norme regolamentari per il finanziamento e la gestione dei programmi comuni a più amministrazioni, anche mediante la confluenza in un unico fondo degli stanziamenti autorizzati negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate, la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili che disciplinano i programmi comuni. In particolare, nella emanazione delle norme regolamentari di cui al presente comma, viene data priorità alla revisione delle

procedure finanziarie relative ai programmi di intervento nelle aree depresse del Paese, nonchè a quelle relative ai programmi di intervento nelle aree montane.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce la data di avvio delle procedure di rendicontazione per le operazioni di entrata e di uscita effettuate con modalità non informatiche, con riferimento alle tipologie previste dall'articolo 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 1, un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la formazione e la gestione del bilancio dello Stato. Entro la medesima data il Governo è altresì delegato ad emanare un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di Tesoreria.

5. Al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema dei decreti legislativi di cui al comma 4 entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.

EMENDANENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

Al comma 1, sostituire le parole da: a modificare ed fino a: dello Stato con le seguenti: all'adeguamento del regolamento alla nuova disciplina.

6. 7.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: comuni a più amministrazioni con le seguenti: gestiti da più amministrazioni.

6. 10.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: negli stati con le seguenti: nei diversi stati.

6. 11.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: In particolare fino a: al presente comma con le seguenti: Nell'emanazione delle norme.

6. 12.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: viene data con le seguenti: deve essere concessa.

6. 13.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: ai programmi di intervento fino a: del Paese con le seguenti: alle aree del Nord.

6. 14.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: aree depresse aggiungere le seguenti: del Nord.

6. 15.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: aree montane aggiungere le seguenti: del Nord.

6. 16.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del con le seguenti: Le disposizioni relative alla informatizzazione delle procedure di spesa di cui al.

6. 17.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del con le seguenti: previste dal.

Conseguentemente, dopo le parole: 1994, n. 367, aggiungere le seguenti: relative alla informatizzazione delle procedure di spesa.

6. 18.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 1998 con le seguenti: 1° settembre 1997.

6. 19.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 1998 con le seguenti: 31 ottobre 1997.

6. 20.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

6. 21.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Ministro del tesoro aggiungere le seguenti: sentite le Commissioni parlamentari competenti.

6. 22.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 1, un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la formazione e la gestione del bilancio dello Stato; nella redazione del testo unico il Governo si deve attenere oltre ai criteri e principi direttivi che presiedono alla nuova struttura del bilancio ed alla sua gestione, anche ai seguenti criteri:

a) le attività di raccolta, di coordinamento e di raccordo delle disposizioni

devono essere effettuate senza apportare innovazioni od integrazioni sostanziali della legislazione vigente;

b) il testo delle disposizioni oggetto del coordinamento deve essere aggiornato in conformità ad abrogazioni esplicite o a modifiche testuali successivamente intervenute;

c) devono essere eliminate le disposizioni già abrogate in forma implicita;

d) le disposizioni oggetto di coordinamento possono essere altresì riformulate per esigenze di rinvio, di raccordo o per rendere esplicite modifiche avvenute in forma non testuale;

e) nell'ultimo articolo deve essere prevista la formula dell'abrogazione esplicita delle leggi, degli atti aventi forza di legge ordinaria, degli atti regolamentari o di quelle parti degli stessi che hanno concorso alla formazione del testo unico:

6. 3.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la formazione e la gestione del bilancio dello Stato. Il testo unico si uniformerà ai criteri e principi direttivi che presiedono alla nuova struttura e gestione del bilancio ed ai seguenti principi e criteri:

a) effettuare le attività di raccolta, di coordinamento e di raccordo delle disposizioni senza procedere ad integrazioni sostanziali della legislazione vigente;

b) aggiornare il testo delle disposizioni oggetto del coordinamento alle abrogazioni esplicite o alle modifiche testuali successivamente intervenute;

c) eliminare le disposizioni già oggetto di abrogazione in forma implicita;

d) riformulare le disposizioni oggetto di coordinamento nel caso in cui si presentino esigenze di rinvio, di raccordo o per rendere esplicite modifiche avvenute in forma non testuale;

e) prevedere nell'ultimo articolo la formula dell'abrogazione esplicita delle leggi, degli atti aventi forza di legge ordinaria, degli atti regolamentari o di quelle parti degli stessi che hanno concorso alla formazione del testo unico:

6. 4.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: ad emanare fino alla fine del periodo, con le seguenti: a predisporre un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni relative alla formazione e gestione del bilancio dello Stato. La delega può essere esercitata entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo regolamento di contabilità generale previsto dal comma 1.

6. 23.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: la gestione del bilancio *aggiungere le seguenti:* anche sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) effettuare le attività di raccolta, di coordinamento e di raccordo delle disposizioni senza procedere ad integrazioni sostanziali della legislazione vigente;

b) aggiornare il testo delle disposizioni oggetto del coordinamento alle abrogazioni esplicite o alle modifiche testuali successivamente intervenute;

c) eliminare le disposizioni già oggetto di abrogazione in forma implicita;

d) riformulare le disposizioni oggetto di coordinamento nel caso in cui si

presentino esigenze di rinvio, di raccordo o per rendere esplicite modifiche avvenute in forma non testuale;

e) prevedere nell'ultimo articolo la formula dell'abrogazione esplicita delle leggi, degli atti aventi forza di legge ordinaria, degli atti regolamentari o di quelle parti degli stessi che hanno concorso alla formazione del testo unico:

6. 5.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: . Entro la medesima data il Governo con la seguente: ed.

6. 33.

Bagliani, Roscia, Giancarlo
Giorgetti.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ad emanare *con le seguenti:* a redigere.

6. 34.

Bagliani, Roscia, Giancarlo
Giorgetti.

Sopprimere il comma 5.

6. 2.

Armani, Valensise, Bono, Lo
Presti, Paolone.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Entro trenta giorni dalla trasmissione del regolamento di contabilità generale di cui al comma 1, le Commissioni parlamentari competenti esprimono parere vincolante.

6. 26.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il parere vincolante delle Commissioni competenti deve essere espresso en-

tro trenta giorni dalla trasmissione del regolamento di contabilità generale di cui al comma 1.

6. 25.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 5, dopo le parole: del parere aggiungere le seguenti: vincolante.

6. 24.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 5, sostituire le parole: entro dieci mesi con le seguenti: entro un mese.

6. 27.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 5, sostituire le parole: entro dieci mesi con le seguenti: entro tre mesi.

6. 28.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 5, sostituire le parole: entro dieci mesi con le seguenti: entro sei mesi.

6. 29.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2732 NEL TESTO DELLA COMMIS- SIONE

ART. 7.

1. Ai fini della razionalizzazione delle strutture amministrative e del potenziamento degli strumenti operativi a supporto dell'azione del Governo in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio è disposto l'accorpamento del

Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione, che assume la denominazione di « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », nel quale confluiscono tutte le funzioni, gli uffici, il personale e le risorse finanziarie dei due Ministeri interessati. In tutti gli atti normativi e gli atti ufficiali della Repubblica italiana le dizioni « Ministero del tesoro » e « Ministro del tesoro » e « Ministero del bilancio e della programmazione economica » e « Ministro del bilancio e della programmazione economica » sono sostituite dalle dizioni « Ministero del tesoro, e del bilancio e della programmazione economica » e « Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ».

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare le competenze e la organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Sugli schemi dei provvedimenti è assicurata alle organizzazioni sindacali l'informazione preventiva. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) eventuale trasferimento ad altre amministrazioni delle competenze non strettamente connesse ai fini istituzionali;

b) eliminazione di ogni forma di duplicazione e sovrapposizione organizzativa e funzionale sia fra le strutture dei Ministeri oggetto dell'unificazione, sia fra queste ed altre amministrazioni;

c) organizzazione della struttura ministeriale attraverso la previsione di settori generali ed omogenei di attività, da individuare anche in forma dipartimentale, e, nel loro ambito, di uffici di livello dirigenziale generale, ove necessario anche

periferici, articolati in altre unità organizzative interne, secondo le rispettive attribuzioni;

d) rafforzamento delle strutture di studio e ricerca economica e finanziaria, nonché di analisi della fattibilità economico-finanziaria delle innovazioni normative riguardanti i vari settori dell'intervento pubblico;

e) ridefinizione delle attribuzioni del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE), con eliminazione dei compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa ed attribuzione degli stessi alle competenti amministrazioni, nonché riordino, con eventuale unificazione o soppressione, degli attuali organi della programmazione economica;

f) riordino, rafforzamento ed eventuale unificazione del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici;

g) riorganizzazione della cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, intesa quale strumento di coordinamento, promozione di iniziative e supporto alle amministrazioni centrali dello Stato, a quelle regionali e agli altri enti attuatori in materia di utilizzazione dei fondi comunitari, con potenziamento delle relative strutture tecniche ed amministrative, nonché individuazione, tra le altre, di una struttura dipartimentale per le aree depresse sulla base dei criteri di cui alla lettera c).

3. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, nonché la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti con regolamento da emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive mo-

dificazioni, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) la determinazione dei compiti delle ripartizioni amministrative è retta da criteri di omogeneità, complementarietà e organicità, mediante anche l'accorpamento degli uffici esistenti;

b) l'organizzazione si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;

c) l'ordinamento complessivo è orientato alla diminuzione dei costi amministrativi, alla semplificazione ed accelerazione delle procedure, all'accorpamento e razionalizzazione degli esistenti comitati, nuclei e commissioni, all'eliminazione delle duplicazioni e delle sovrapposizioni dei procedimenti, nell'ambito di un indirizzo che deve garantire la riduzione della spesa.

4. Al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nella prima applicazione della presente legge è mantenuta, salva diversa istanza degli interessati, la collocazione nei ruoli centrali o periferici ai quali i dipendenti appartengono all'atto dell'unificazione di cui al comma 1, anche attraverso opportune attività di riqualificazione.

6. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è disposta la fusione dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) in un unico Istituto,

sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, al quale sono attribuiti il personale, le risorse finanziarie e le sedi dei precedenti Istituti, nonché i relativi rapporti attivi e passivi. Al conseguimento dei fini istituzionali l'ISAE provvede: a) con il contributo dello Stato, il cui importo annuo è determinato con la legge finanziaria; b) con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché di organizzazioni internazionali; c) con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio; d) con i proventi derivanti dalle attività di promozione, consulenza e collaborazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le norme, anche di legge, relative ai soppressi ISCO e ISPE.

7. La Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro e quella presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica sono soppresse. Gli uffici e il personale, compreso quello dirigenziale, sono trasferiti alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contestualmente istituita.

8. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal comma 2.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

Al comma 1, primo e secondo periodo, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: e della programmazione economica.

7. 73.

Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 8.

7. 71.

Marzano, Garra.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7. 68.

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: alle organizzazioni sindacali con le seguenti: alle Commissioni parlamentari competenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

7. 14.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: dei Ministeri oggetto dell'unificazione con le seguenti: dicasteriali oggetto dell'accorpamento.

7. 15.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: anche in forma fino a: anche periferici con le seguenti: in ambito locale.

7. 16.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

7. 17.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) provvedere alla soppressione del CIPE ed alla conseguente redistribuzione dei compiti alle competenti amministrazioni periferiche.

7. 18.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) soppressione del CIPE e degli attuali organi della programmazione economica ed attribuzione dei compiti alle amministrazioni locali.

7. 21.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) riordino delle attribuzioni del CIPE e degli attuali organi della programmazione economica.

7. 19.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) riordino, con eventuale unificazione, del CIPE e degli attuali organi della programmazione economica.

7. 20.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) riordino della disciplina legislativa del CIPE e rafforzamento delle attribuzioni e dei compiti di gestione finanziaria,

tecnica ed amministrativa, nonché riordino e rafforzamento delle attribuzioni degli attuali organi di programmazione economica.

7. 22.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

***7. 7.**

Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

***7. 24.**

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) provvedere alla soppressione del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici.

7. 26.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) ridefinizione e trasferimento delle attribuzioni del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici alle amministrazioni locali.

7. 27.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) ridefinizione e trasferimento delle attribuzioni del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo

ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici alle amministrazioni periferiche.

7. 28.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 2, lettera f), sopprimere la parola: rafforzamento.

7. 25.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

7. 29.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) soppressione della cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

7. 30.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) soppressione della cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, con conseguente trasferimento delle funzioni agli organi amministrativi locali.

7. 35.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) soppressione della cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23

giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ed istituzione di un organo collegiale inteso quale strumento di coordinamento, promozione di iniziative, soluzione di problematiche connesse alle regolamentazioni europee, predisposizione della nuova regolamentazione comunitaria per i fondi strutturali, supporto agli enti attuatori in materia di utilizzazione dei fondi comunitari. Tale organo collegiale è composto da sei membri, nominati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica tra esperti in diritto amministrativo nazionale e comunitario, diritto internazionale, gestione di programmi comunitari, rapporti economici tra Governo e Comunità europea.

7. 36.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) per assicurare una puntuale utilizzazione delle risorse derivanti dai fondi strutturali e un più efficace coordinamento con le amministrazioni centrali e regionali e con le altre amministrazioni interessate la cabina di regia, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, il Servizio delle politiche di coesione, di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e al successivo decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 238, nonché il Dipartimento per le politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 16 aprile 1987, vengano fusi in un unico organismo denominato « Authority per le aree depresse e i Fondi strutturali », il cui regolamento verrà emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'Autorità, sottoposta all'alta vigilanza e all'alta direzione della Presidenza

del Consiglio dei ministri, avrà, in analogia a quanto già previsto per le altre Authority, autonomia organizzativa, finanziaria e contabile e le sarà attribuito il personale, le risorse finanziarie e le sedi dei soppressi organismi. Al conseguimento dei fini istituzionali l'Autorità provvede con il contributo dello Stato, il cui importo è determinato con la legge finanziaria, nonché con il parziale utilizzo dei fondi previsti per l'assistenza tecnica nel quadro comunitario di sostegno per lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo d'intesa con la Commissione dell'Unione europea. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le norme, anche di legge, relative alla soppressa cabina di regia e ai soppressi Servizio centrale per le politiche di coesione e Dipartimento per le politiche comunitarie.

7. 11.

Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) riunificare in un'unica direzione generale le funzioni di coordinamento ed indirizzo nelle materie connesse ai rapporti con l'Unione europea. La direzione generale deve gestire i programmi comunitari con poteri di indirizzo e guida e costituire l'unico punto nazionale di supporto ed indirizzo per tutte le questioni in tema di aiuti di Stato, gestione dei programmi comunitari e, più in generale, rapporti economici tra Governo e Comunità europea. A tal fine, la direzione generale deve essere dotata di un organo consulenziale di supporto, sia sulla gestione dei fondi, sia per la soluzione di problematiche connesse alle regolamentazioni europee, sia infine per la predisposizione della nuova regolamentazione comunitaria per i fondi strutturali, di caratteristiche collegiali costituito da professionalità singole ed esperti nelle materie di gestione di programmi comunitari, aiuti di Stato, diritto amministrativo nazionale e comunitario, finanziamento di pro-

grammi comunitari. L'organo consulenziale di supporto viene retribuito attingendo alle ingenti risorse ad oggi inutilizzate per assistenza tecnica presenti nei quadri di sostegno.

7. 37.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) riorganizzazione della cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 che deve essere composta da cinque membri scelti tra soggetti che non abbiano alcun rapporto di lavoro con pubbliche amministrazioni.

7. 34.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) riorganizzazione della cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 in modo tale da assicurare che i quattro esperti, nominati secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 244 del 1995, siano estranei alla pubblica amministrazione e non abbiano mai avuto rapporti di dipendenza con lo Stato.

7. 33.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) ridefinizione dei compiti della cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 ed attribuzione degli

stessi alle amministrazioni locali competenti, al fine di assicurare un corretto coordinamento delle iniziative e supporto agli Enti che utilizzano i fondi comunitari.

7. 32.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) ridefinizione dei compiti della cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 ed attribuzione degli stessi all'Osservatorio per le politiche regionali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 96 del 1993, al fine di assicurare un corretto coordinamento delle iniziative e supporto agli Enti che utilizzano i fondi comunitari.

7. 31.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: intesa quale, fino alla fine della lettera.

7. 42.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 2, lettera g), sostituire da: intesa sino alla fine della lettera con le seguenti parole: quale centro unitario di riferimento, con funzioni di coordinamento, promozione di iniziative e supporto agli enti attuatori in materia di utilizzazione dei fondi comunitari, con potestà sostitutiva degli enti attuatori inadempienti in materia di esecuzione di interventi o programmi che registrino ritardi superiori a 12 mesi, con potenziamento delle relative strutture tecniche e amministrative, nonché individuazione di

una struttura dipartimentale per le aree depresse sulla base dei criteri di cui alla lettera c).

7. 70.

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: centrali dello Stato, a quelle.

7. 74.

Bagliani, Roscia, Giancarlo
Giorgetti.

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: centrali dello Stato, a quelle regionali con la seguente: periferiche.

7. 76.

Bagliani, Roscia, Giancarlo
Giorgetti.

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: centrali dello Stato, a quelle regionali con la seguente: locali.

7. 75.

Bagliani, Roscia, Giancarlo
Giorgetti.

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: centrali dello Stato, con la seguente: periferiche.

7. 77.

Bagliani, Roscia, Giancarlo
Giorgetti.

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: centrali dello Stato, con le seguenti: provinciali, a quelle comunali.

7. 82.

Bagliani, Roscia, Giancarlo
Giorgetti.

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: tra le altre.

7. 81.

Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

h) Le funzioni del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici vengono trasferite all'Autorità per le aree depresse e i fondi strutturali di cui al precedente comma.

7. 8.

Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 3, sopprimere le parole: e della programmazione economica.

7. 85.

Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, sostituire le parole da: regolamento, fino alla fine del periodo con la seguente: legge.

7. 43.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni.

Al comma 3, dopo le parole: ed integrazioni, aggiungere le parole: e della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

7. 41.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: è retta da, con le seguenti: avviene secondo.

7. 38.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

7. 44.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

7. 45.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni.

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) la riorganizzazione della nuova struttura deve essere diretta ad una riduzione della spesa ed alla semplificazione ed accelerazione delle procedure amministrative.

7. 39.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni.

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole da: all'accorpamento, fino alla fine della lettera.

7. 40.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. È istituita la Commissione bicamerale per le aree depresse ed in crisi del Paese e per i fondi strutturali comunitari. La Commissione esercita funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività dell'Esecutivo e sull'Autorità.

7. 10.

Teresio Delfino, Peretti.

Sopprimere il comma 4.

7. 13.

Armani, Valensise, Bono, Lo Presti, Paolone.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Entro trenta giorni dalla trasmissione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica degli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3, le Commissioni permanenti esprimono parere vincolante.

7. 49.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 4, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante.

7. 46.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 4, sostituire le parole: entro quattro mesi con le seguenti: entro un mese.

7. 47.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 4, sostituire le parole: entro quattro mesi con le seguenti: entro due mesi.

7. 48.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 5, sopprimere la parola: prima.

7. 50.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 5, dopo le parole: degli interessati, la aggiungere le seguenti: attuale.

7. 51.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 5, sostituire le parole da: nei ruoli centrali fino alla fine del periodo con le seguenti: dei dipendenti dei due Ministeri di cui si dispone la unificazione.

7. 52.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Sopprimere il comma 6.

7. 53.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: la fusione fino alla fine del periodo con le seguenti: la soppressione dell'Istituto di studi per la programmazione economica e dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura e, conseguentemente, la ripartizione delle attribuzioni tra le competenti amministrazioni periferiche.

7. 54.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministro del tesoro e del bilancio.

7. 55.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: e della programmazione economica.

7. 83.

Bagliani, Roscia, Giancarlo
Giorgetti.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

7. 56.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 6, al secondo periodo sopprimere la lettera a).

7. 57.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 6, al secondo periodo sopprimere la lettera b).

7. 58.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Entro un anno dall'istituzione dell'Isae, la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica provvedono all'emanazione delle norme generali regolatrici della materia.

7. 61.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Sopprimere il comma 7.

7. 59.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da: Gli uffici fino alla fine del periodo con le seguenti: I compiti, gli uffici ed il personale sono trasferiti agli Enti locali.

7. 60.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: e della programmazione economica.

7. 84.

Bagliani, Roscia, Giancarlo
Giorgetti.

Sopprimere il comma 8.

7. 69.

Bono, Armani, Valensise.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per le parti corrispondenti dalla data di entrata in vigore dei relativi decreti legislativi previsti dal precedente comma 2.

7. 100.

La Commissione.

Al comma 8, dopo le parole: hanno effetto aggiungere le seguenti: a partire dall'anno successivo.

7. 63.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 8, dopo le parole: hanno effetto aggiungere le seguenti: trascorsi sei mesi.

7. 62.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 8, sostituire le parole da: dalla data fino alla fine del comma, con le seguenti: dal momento in cui viene esercitata la delega di cui al comma 2.

7. 66.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 8, sostituire le parole: decreto legislativo previsto dal comma 2 con le seguenti: provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 6.

7. 65.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 8, sostituire le parole: previsto dal comma 2 con le seguenti: di cui al comma 1 dell'articolo 5.

7. 64.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. 1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto del principio di pariteticità tra maggioranza e opposizione, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.

2. Gli schemi dei decreti legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, e all'articolo 12, comma 2, nonché i regolamenti di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, e il Testo Unico di cui all'articolo 11, comma 4, sono sottoposti al parere della Commissione di cui al comma 11 del presente articolo.

3. Tale parere va espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto o di regolamento, nonché del Testo Unico.

4. La Commissione può chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di trenta giorni per l'adozione del parere medesimo, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia.

5. Qualora sia richiesta la proroga per la adozione del parere, limitatamente alla materia per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di trenta giorni. Trascorso il termine di cui al comma 3, ovvero quello prorogato di cui al comma 4, il parere si intende espresso favorevolmente.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi e dei regolamenti nonché del testo unico, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della Commissione di cui al comma 1 e seguenti, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive.

7. 04.

Armani, Valensise, Bono, Lo
Presti, Paolone.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis

1. Le leggi, i provvedimenti, le delibere e ogni altro atto recante erogazioni finanziarie, a qualsiasi titolo corrisposte, a carico del bilancio dello Stato, delle regioni, delle province, delle comunità montane e dei comuni ad enti e soggetti privati, ad esclusione dei dipendenti della pubblica amministrazione, dei limiti di impegno e delle rate di ammortamento di mutui, non possono prevedere spese a carico dei bilanci dei rispettivi enti per un periodo superiore ai tre anni.

2. Le leggi che prevedono spese di natura corrente, ad eccezione di stipendi e pensioni, cessano di avere effetti al termine del secondo esercizio successivo alla loro approvazione. I finanziamenti in atto alla data di approvazione della presente legge sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 1998.

3. Le leggi e le delibere di spesa emanate da regioni, province, comunità montane e comuni cessano di aver effetti a decorrere dal 1° luglio 1997 nel caso in cui tali enti non procedano ad una revisione di tutte le leggi e le delibere assunte

a decorrere dal 1° gennaio 1970 e con effetti nei rispettivi bilanci nell'esercizio 1997 ed alla conferma delle medesime con le stesse procedure necessarie per l'adozione del relativo atto.

7. 01.

Marzano.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis

1. È istituita una Commissione composta da tre membri nominati uno dal presidente del Senato, uno dal presidente della Camera dei deputati e uno dal presidente della Corte costituzionale, con il compito di verificare la effettiva e durevole esigenza di mantenere in bilancio le somme stanziare nei capitoli di spesa discrezionale, di proporre modifiche alla legislazione vigente con effetti di spesa, valutandone la reale rispondenza alle necessità, di verificare la congruità delle spese stanziare rispetto alle finalità che si intendono perseguire e di individuare le duplicazioni di spese destinate ai medesimi soggetti e per le stesse finalità a carico dei bilanci di Stato, regioni ed enti territoriali e locali.

2. La Commissione può richiedere dati e notizie alle amministrazioni interessate, agli enti ed istituti previdenziali e alle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché ai soggetti privati destinatari di trasferimenti a carico di enti pubblici.

3. In ordine all'applicazione del comma 2 la commissione procede con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

4. La Commissione conclude i propri lavori nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con una relazione, redatta in articoli, nella quale sono indicate e quantificate le spese da ridurre, che è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. Le riduzioni di spesa definite nella relazione hanno efficacia il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo che le spese in questione siano

confermate con decreto del Presidente della Repubblica, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri assunta su proposta del Ministro del tesoro.

5. In applicazione del presente articolo, nel triennio 1997-1999 devono essere assicurate economie nette di spesa non inferiori a 0,5 punti percentuali del totale complessivo della spesa iscritta nel bilancio nel 1997, a 1 punto percentuale nel 1998 e a 1,5 punti percentuali nel 1999 e a regime.

6. La Commissione si avvale delle strutture della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I relativi oneri sono posti in parti eguali a carico dei rispettivi bilanci interni.

7. 02.

Marzano, Pagliuca.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria in relazione ad altrettanti comparti omogenei di enti del settore pubblico allargato, intesi a modificare ed integrare le vigenti disposizioni in materia di struttura, classificazione e gestione delle entrate e delle spese iscritte nel bilancio degli enti medesimi.

2. Nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1, il Governo si attiene ai criteri di cui agli articoli da 1 a 4 della presente legge riferendoli al bilancio decisionale ed a quello gestionale, tenendo conto delle specificità dei singoli comparti degli enti del settore pubblico allargato.

7. 03.

Marzano.

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2732 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 8.**

1. Dopo l'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è inserito il seguente:

« Art. 9-bis. - (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa). - 1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un 'Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa', il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro interessato, sono trasferite dal Fondo ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, i decreti sono trasmessi alla Corte dei conti al solo fine della parificazione del rendiconto generale dello Stato. I medesimi decreti di variazione sono trasmessi al Parlamento ».

2. Il Fondo di cui all'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dal comma 1, in sede di prima applicazione, è determinato in lire 5.000 miliardi per l'anno 1997.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8
DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 8.**

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: autorizzazioni di cassa, aggiungere

le seguenti: previa verifica delle compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica.

8. 5.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole da: Con decreti fino a: interessato con le seguenti: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

8. 6.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: Ministro interessato aggiungere le seguenti: che ne dà contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.

8. 7.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: dal Fondo aggiungere le seguenti: previa verifica delle compatibilità delle richieste con gli obiettivi di finanza pubblica.

8. 8.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole da: dei capitoli fino a: amministrazioni statali con le seguenti: di quei capitoli degli stati di previsione degli enti locali che presentano in corso di esercizio carenze di cassa dovute allo svolgimento della gestione.

8. 9.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: statali con le seguenti: locali.

8. 10.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere il secondo periodo.

***8. 204.**

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere il secondo periodo.

***8. 3.**

Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire il secondo periodo, con il seguente: I decreti sono trasmessi alla Corte dei conti.

8. 11.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire il secondo periodo, con il seguente: In applicazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, i decreti devono essere trasmessi alla Corte dei conti.

8. 12.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, dopo la parola: Parlamento aggiungere le seguenti: al fine dell'espressione del parere vincolante delle Commissioni competenti.

8. 13.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, dopo la parola: Parlamento aggiungere le seguenti: al fine dell'espressione del parere vincolante delle Commissioni competenti.

8. 14.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Sopprimere il comma 2.

8. 4.

Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 2, sostituire le parole: 5.000 miliardi con le seguenti: 15.000 miliardi.

8. 203.

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 2, sostituire le parole: 5.000 miliardi con le seguenti: 2.000 miliardi.

8. 15.

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia, Apolloni.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. La presente legge entra in vigore dopo la conclusione delle procedure di riforma della seconda parte della Costituzione, attuata su proposta della apposita Commissione speciale bicamerale istituita con legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1997.

8. 01.

Armani, Valensise, Bono, Lo
Presti, Paolone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. — (Entrata in vigore). — 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

8. 02.

Governo.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che il Governo è stato delegato a riformare il Bilancio dello Stato

impegna il Governo

nell'ambito di tale riforma a individuare in modo certo il patrimonio dello Stato attraverso la formulazione di un rendiconto patrimoniale, definito entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento in forma comparativa con quello dell'esercizio precedente, che indichi per lo Stato, per il settore statale e per la pubblica amministrazione nell'attivo:

i beni di proprietà dello Stato il cui utilizzo sia funzionale alla realizzazione di entrate e/o siano suscettibili di essere alienati;

i beni di proprietà dello Stato non produttivi di reddito né alienabili al valore indicativo di lire 1;

i crediti dello Stato nei confronti di enti pubblici e privati, società e contribuenti;

le altre attività;
al passivo:

i debiti correnti dello Stato;

i debiti dello Stato derivanti da impegni assunti con leggi vigenti (pensioni, sanità eccetera);

il debito pubblico.

Il rendiconto patrimoniale deve essere corredato da una nota esplicativa che sintetizzi:

i principi contabili utilizzati per la redazione del rendiconto;

l'analisi delle principali poste di rendiconto;

commenti delle principali poste dello stesso rendiconto.

9/2732/1

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni.

La Camera,

impegna il Governo

ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 1, un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la formazione e la gestione del bilancio dello Stato; nella redazione del testo unico il Governo si deve attenere oltre ai criteri e principi direttivi che presiedono alla nuova struttura del bilancio ed alla sua gestione, anche ai seguenti criteri:

a) le attività di raccolta, di coordinamento e di raccordo delle disposizioni devono essere effettuate senza apportare innovazioni od integrazioni sostanziali della legislazione vigente;

b) il testo delle disposizioni oggetto del coordinamento deve essere aggiornato in conformità ad abrogazioni esplicite o a modifiche testuali successivamente intervenute;

c) devono essere eliminate le disposizioni già abrogate in forma implicita;

d) le disposizioni oggetto di coordinamento possono essere altresì riformulate per esigenze di rinvio, di raccordo o per rendere esplicite modifiche avvenute in forma non testuale;

e) nell'ultimo articolo deve essere prevista la formula dell'abrogazione esplicita delle leggi, degli atti aventi forza di legge ordinaria, degli atti regolamentari o di quelle parti degli stessi che hanno concorso alla formazione del testo unico.

9/2732/2

Roscia, Apolloni.

PAGINA BIANCA

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1997, N. 11, RECANTE
MISURE STRAORDINARIE PER LA CRISI DEL SET-
TORE LATTIERO-CASEARIO ED ALTRI INTERVENTI
URGENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA (3131)*

PAGINA BIANCA

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,

premesso che:

il decreto 31 gennaio 1997 n. 11 recante « Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura », presenta dei contenuti che non rispondono a quanto indicato nel titolo dello stesso decreto-legge, sia perché l'entità degli interventi finanziari previsti è fortemente sbilanciata in favore degli « altri interventi », in primo luogo la fiscalizzazione degli oneri sociali nel Mezzogiorno che niente ha a che vedere con la produzione del latte, sia perché gli interventi rivolti al settore lattiero caseario sono sostenuti in relazione alle perdite di reddito causate dal morbo della encefalopatia spongiforme bovina la quale, a sua volta, è da considerare in larga parte estranea allo stesso settore cui gli interventi dovrebbero rivolgersi. Ciò appare in aperto contrasto con quanto stabilito dall'articolo 77 della Costituzione;

le misure, comunque, rivolte al settore lattiero caseario sono riferite al sistema di gestione del regime comunitario delle quote latte determinato a seguito di disposizioni che sono in aperto contrasto con il dettato costituzionale. Ciò vale, per le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, che impongono il pagamento del prelievo supplementare da parte dei produttori di latte, in merito alle quali occorre evidenziare, quanto segue:

a) gli allevatori che, in Italia, hanno prodotto più latte del dovuto sono

40.609, mentre coloro che sono costretti a pagare il superprelievo sono meno di 15.000 e ciò, perché il Governo ha attuato un piano di compensazione nazionale che ha, di fatto, limitato l'applicazione del regime comunitario delle quote latte ad una porzione ristrettissima del territorio nazionale, costituita dalle aree di pianura delle regioni padane e poco più. Ciò è in evidente contrasto con quanto sancito dagli articoli 2, 3, 4, della Costituzione, in tema di diritti individuali;

b) per effetto delle scelte politiche, di cui al punto precedente, il Governo ha, di fatto, sancito che, a parità di infrazione (il superamento della quota latte) si possono applicare o non applicare le relative sanzioni a seconda che si operi nelle regioni padane oppure al Sud. Ma non solo, il Governo, così facendo, ha operato una azione totalmente illegittima, in quanto è intervenuto nell'ambito di uno stesso settore produttivo con interventi che creano evidenti distorsioni alla libera concorrenza e che determinano, ancora più evidenti, discriminazioni in danno di produttori che hanno l'unico torto di operare in una zona, anziché in una altra. Ciò è in evidente contrasto con quanto sancito dagli articoli 41, 42, e 43 della Costituzione in materia di libertà imprenditoriale e di attività economica;

delibera

di non passare all'esame del disegno di legge di conversione n. 3131.

n. 1.

« Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vasson ».

La Camera,

considerato che l'articolo 3 del provvedimento viola il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, in quanto privilegia le aziende agricole ubicate nelle aree a più alta vocazione produttiva,

delibera

di non passare all'esame del disegno di legge di conversione n. 3131.

n. 2.

« Armaroli, Poli Bortone, Franz, Alboni, Pezzoli, Tremaglia, Giovanni Pace, Caruso, Porcu, Fino, Colucci, Gissi, Amoruso, Manzoni, Bocchino, Foti, Migliori, Rasi, Landolfi, Butti, Contento, Zacchera, Aloï ».

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 5 marzo 1997.**

Berlinguer, Bindi, Bordon, Carotti, Corsini, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Fragalà, Giannattasio, Grimaldi, Leone, Leoni, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Pennacchi, Prodi, Sales, Tassone, Turco, Veltroni, Vita.

(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali).

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

(alla ripresa pomeridiana della seduta).

Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Corsini, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Fragalà, Giannattasio, Grimaldi, Leone, Leoni, Maccanico, Marongiu, Mastella, Mattioli, Montecchi, Nocera, Pennacchi, Prodi, Sales, Sinisi, Soriero, Turco, Veltroni, Visco, Vita.

(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali alla ripresa pomeridiana della seduta).

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena,

Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 4 marzo 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ANGELICI ed altri: « Disciplina dei diritti fondamentali, delle forme di rappresentanza e delle sedi di consultazione dei consumatori e degli utenti » (3347);

CARUSO: « Norme per il pagamento da parte dei privati degli onorari e delle spese ai professionisti che esercitano nel campo dell'urbanistica e dell'edilizia » (3348);

FEI: « Nuove norme in materia di impianti termici degli edifici » (3349);

VINCENZO BIANCHI: « Norme per l'acquisizione da parte degli enti locali di siti dismessi » (3350);

CONTENTO: « Norme per il trasferimento al patrimonio disponibile del comune di Claut dell'area demaniale denominata "Villaggio Vajont" » (3351);

SERRA: « Norme per l'esenzione fiscale delle pensioni privilegiate dei militari di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1972, n. 1092 » (3352).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 4 marzo 1997 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 1469. — « Partecipazione dell'Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo Asiatico di Sviluppo » (*approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (3341);

S. 1470. — « Partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo » (*approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (3342);

S. 1497. — « Partecipazione dell'Italia alla VIII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo » (*approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (3343);

S. 1498. — « Partecipazione dell'Italia al IV aumento generale del capitale della Banca asiatica di sviluppo » (*approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (3344);

S. 1499. — « Partecipazione dell'Italia alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi » (*approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (3345);

S. 1500. — « Partecipazione finanziaria italiana alla ricostituzione delle risorse della *Global Environment Facility* » (*approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (3346).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

PETRELLA ed altri: « Istituzione dell'Autorità garante per il trattamento tera-

peutico delle malattie mentali » (2592) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, XI e XII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);*

CIANI ed altri: « Norme per la tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori » (2768) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI e XII;*

PECORARO SCANIO: « Modifica all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di soggetti abilitati all'autenticazione delle firme per i referendum » (3217) *Parere delle Commissioni II e V;*

CASINELLI ed altri: « Modifica all'articolo 2 della legge 25 marzo 1993 n. 81, in materia di durata degli organi elettivi di comuni e province » (3230);

PEZZOLI ed altri: « Modifica dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente il sistema di notifica delle persone alloggiate in strutture ricettive » (3233) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni) e X;*

ROTUNDO: « Istituzione del consorzio dei comuni della Grecia Salentina » (3249) *Pareri delle Commissioni V, VII, X e XI;*

alla II Commissione (Giustizia):

PISAPIA ed altri: « Istituzione del tribunale del nord-ovest milanese » (3231) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

alla VII Commissione (Cultura):

LENTI ed altri: « Istituzione della facoltà universitaria di scienze motorie » (2791) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

FRANZ ed altri: « Istituzione della figura professionale di conservatore dei beni culturali » (3241) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

alla VIII Commissione (Ambiente):

ZACCHERA: « Nuove norme concernenti le altezze minime degli edifici in località montane » (3146) *Parere delle Commissioni I e VII;*

MUSSI ed altri: « Legge-quadro per il governo del territorio » (3206) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX e X;*

alla XI Commissione (Lavoro):

LUMIA ed altri: « Norme in materia di inquadramento dei tecnici laureati nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari ordinari » (3044) *Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XII;*

GARRA: « Introduzione dell'articolo 12-bis della legge 8 marzo 1968, n. 152, in materia di estensione della facoltà di riscatto dei servizi » (3186) *Parere delle Commissioni I e V;*

alla XIII Commissione (Agricoltura):

TATTARINI ed altri: « Nuove norme sull'accesso ai fondi agricoli per l'esercizio dell'attività venatoria » (3159) *Parere delle*

Commissioni I, II, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);

S. 448-1047-1067. — Senatori UCCHIELLI ed altri; MAGGI ed altri; CARCARINO e MARINO: « Norme per l'accesso ai fondi agricoli » (*approvata, in un testo unificato, dal Senato*) (3337) *Parere delle Commissioni I e II.*

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta pomeridiana del 4 marzo 1997, pagina 6060, prima colonna, settima riga, dopo la parola: « *comma* », aggiungere le seguenti: « 2, *capoverso* ».

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

